

*COMUNE DI PORTOFINO*  
*CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

**(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Portofino, con atto del Consiglio comunale n. 17 del 29/09/2017, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

### **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE (RINVIO)**

Denominazione società	Tipo partecipazione diretta/indiretta	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Portofino Mare S.r.l.	Diretta	Gestione Autoparcheggio, Centro Congressi, Servizi igienici	100%	
S.T.L. Terre di Portofino S.r.l.	Diretta	Promozione Turistica	1,66%	
ASMEL Consortile S.r.l.	Diretta	Centrale di Committenza	0,11058844321%	
Portofino Servizi Turistici S.r.l. (P.S.T. S.r.l.)	Diretta	Già gestore dei servizi "portuali" – Rinvio alla definizione dei contenziosi giudiziali-arbitrali pendenti e rinvio a incompetenti come da Verbale di A.O. del 5.07.2023	49%	Rinvio alla definizione dei contenziosi giudiziali-arbitrali pendenti. Rinvio a incompetenti come da Verbale di A.O. del 5.07.2023

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una

relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto). à

L'art. 20, comma 2, del TUSP stabilisce e definisce i casi critici che richiedono l'adozione dei piani di razionalizzazione (*«2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*  
**a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.»**

In merito all'art. 4 TUSP, alle Pubbliche Amministrazioni non è consentito «*constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*» (art. 4, co. 1). La stretta inerenza al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente costituente o partecipante è stata elevata a criterio regolatorio da osservare in sede di parametrizzazione della sostenibilità finanziaria delle partecipazioni.

E' da segnalarsi che la giurisprudenza (C.d.S., Sez. V, 11 novembre 2016, n. 4688) ha evidenziato che il rapporto di strumentalità di un ente societario, formalmente privatistico e naturalmente operante nel mercato, rispetto ai fini di interesse pubblico devoluti alla cura dell'Amministrazione partecipante non dipende dal solo oggetto sociale, ma anche dalle modalità con cui quest'ultima può esercitare le proprie prerogative di azionista ed indirizzarne e coordinarne l'attività. In altri termini, per un'autorità amministrativa ha rilievo non solo “se” una società di diritto privato esercita un'attività economica e se, pertanto, è opportuno partecipare al suo capitale, ma anche “come” questa attività viene svolta, e, dunque, quale influenza sulla stessa è possibile esercitare, per assicurarne la coerenza con finalità di interesse pubblico. Occorre, in particolare, verificare se questa partecipazione sia tale da consentire all'Ente di governare verso le succitate finalità istituzionali la società partecipata o meglio la sua attività: laddove questo governo non sia possibile, la partecipazione dell'Ente pubblico assume nei fatti le caratteristiche di un semplice sostegno finanziario ad un'attività di impresa, che si realizza tramite la sottoscrizione di parte del capitale, ma che non si accompagna alla possibilità di indirizzarla verso finalità di interesse pubblico.

### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29/09/2017, questo Comune ha provveduto ad *attivare, e/o a proseguire*, le *attività/procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, evidenziando che non sussistevano le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Portofino. La ricognizione effettuata ***non prevede***, al momento, un nuovo piano di razionalizzazione, facendo presente, tuttavia, quanto di seguito.

In relazione alla Portofino Servizi Turistici S.r.l. (PST) si rappresenta che, in data 31.12.2020, in forza degli Atti Transattivi Rep. 1630/2016 e Rep. 1636/2015, è giunto a scadenza (dopo essere stato prorogato con Rep. 1555/2012 e Rep. 1556/2012 sempre in via transattiva) il Contratto di servizio “Disciplinare num. 1383/2008” relativo alla gestione dei servizi “portuali”.

Il Comune di Portofino ha ritenuto di allinearsi alla normativa vigente nonché ai principi di matrice europea che, in sintesi, respingono la liceità di proroghe agli affidamenti e di attenersi alla scadenza già pattuita.

Si precisa che il socio di maggioranza Società Gestione Eventi S.r.l. (SGE) – che risulta in liquidazione - detiene in P.S.T il controllo sia in Assemblea sia in sede di Consiglio di Amministrazione- e ciò sulla base dello Statuto e degli Atti transattivi.

Anche in merito ad un'ipotetica messa in liquidazione della Società – secondo le logiche dettate dal T.U.S.P. – è da sottolineare che, essendo il Comune di Portofino socio di minoranza (privo dei voti necessari per deliberare la messa in liquidazione), è opportuno attendere le iniziative di S.G.E.

A tale proposito, si fa presente che in data 5.07.2023 in sede di Assemblea ordinaria (per come risulta dal Verbale depositato nei registri pubblici), il Socio di maggioranza S.G.E. ha chiesto (e sollecitato) che il Consiglio di Amministrazione valuti l'opportunità di convocare un'assemblea per la messa in liquidazione della P.S.T. Il rappresentante, in Assemblea, del Comune di Portofino, si è associato alla richiesta di messa in liquidazione.

Fino a questo momento si segnala che non risulta che il Presidente di P.S.T. abbia provveduto in tal senso. Il Comune di Portofino solleciterà di dare seguito anche ai fini della razionalizzazione prima di attivarsi per la richiesta di messa in liquidazione demandandola agli organi competenti.

Oltre a ciò, come già portato in evidenza lo scorso anno nei medesimi incombeni che ci occupano, si precisa che la cessazione dell'affidamento alla P.S.T. ha avuto come conseguenza l'attivazione di un procedimento arbitrale da parte di S.G.E. deciso con Lodo Parziale del 30.03.2023. Il Lodo Parziale è stato ritenuto gravemente viziato sotto plurimi aspetti ed è stato impugnato dal Comune di Portofino davanti alla Corte di Appello di Genova con Atto notificato in data 29.09.2023. Si dà atto che il Lodo definitivo sul *quantum* è atteso entro il 30.04.2023 come da nuova richiesta di proroga del Collegio Arbitrale.

A ciò si aggiunge, all'occorrenza, che l'art. 16 (Proroga moratoria per le PMI) comma 3bis D.L. 73/2021 ("Decreto sostegni bis") convertito in Legge, con modifiche, dalla L. 23.07.2021, n. 106 con decorrenza dal 25.07.2021, dopo il comma 5bis dell'art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) TUSP D.Lgs. 175/2016 ha inserito il comma 5ter il quale autorizzava le amministrazioni pubbliche, per tutto l'anno 2022, a non procedere all'alienazione delle partecipazioni pubbliche *«nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019»*. A tal fine, si rende noto che i bilanci della P.S.T. S.r.l. soddisfacevano il requisito indicato dal Legislatore. Occorre, tuttavia, ottenere chiarimenti sull'applicazione dell'art. 20 TUSP D.Lgs. 175/2016 comma 5, Il capoverso *«I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.»*

Sulla base di quanto sopra rilevato si rimane in attesa che sia dato seguito spontaneamente alla deliberazione di Assemblea del 5.07.2023 considerato che tutti i soci si sono gi espressi favorevolmente sull'opportunità della messa in liquidazione della P.S.T. S.r.l.

#### **4. CONCLUSIONI**



*Come evidenziato nel paragrafo precedente, l'attuale ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Portofino, risultante dall'Allegato 1) corredato dallo Schema per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dall'amministrazione comunale e dallo Schema per il censimento annuale dei rappresentanti dell'amministrazione presso le società partecipate, conferma le motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute, con le precisazioni evidenziate.*

Portofino, lì 12.12.2023



Il Responsabile del Settore  
Economico – Finanziario

  
(Dott. Stefano Priolo)